

EMERGENZA COVID-19- 28 APRILE 2020 ORE 06:00

## Decreto Liquidità: riduzione del capitale sociale e finanziamento dei soci nei bilanci 2020

*Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati*

Il decreto Liquidità ha introdotto alcune norme volte a tutelare la prosecuzione dell'attività aziendale e a rafforzare finanziariamente le società mediante apporti da parte dei propri soci. In particolare, il decreto disapplica temporaneamente i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite per gli esercizi sociali che si chiudono nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020. Inoltre, i finanziamenti nel medesimo periodo effettuati dai soci a favore delle società non sono postergati rispetto agli altri creditori sociali. Entrambe le disposizioni produrranno effetti non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi.

Uno degli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 sarà certamente la rilevazione da parte delle imprese di rilevanti **perdite** economiche maturate durante (e non solo) il periodo di lockdown imposto dal Governo. C'è da aspettarsi che in molte situazioni le perdite comporteranno una significativa **riduzione del patrimonio netto**, finendo anche per intaccare il **capitale sociale**.

Per le società di capitali, le azioni da porre in essere per fronteggiare tali situazioni sono disciplinate dal Codice civile agli articoli 2446 e 2447 per le società per azioni e agli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter* per le società a responsabilità limitata; tali disposizioni devono essere raccordate con quelle degli articoli 2484 e 2545-*duodecies* c.c. che contengono quale causa di scioglimento delle società di capitali e delle società cooperative la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Gli scopi dei citati articoli sono di costituire un preliminare **allarme per gli organi sociali** (articoli 2446 e 2482-*bis* c.c.) ogni qualvolta il patrimonio netto si riduca a causa di perdite a un valore inferiore di oltre un terzo del capitale nominale sottoscritto e, in seconda battuta, di impedire la continuazione dell'attività sociale (quantomeno nella forma sociale prescelta) allorquando il patrimonio netto si sia ridotto, sempre a seguito di perdite, a un valore inferiore al limite minimo del capitale sociale (articoli 2447 e 2482-*ter* c.c.).

Le disposizioni in esame affrontano **diversi gradi di criticità aziendale** e richiedono una **diversa risposta** da parte degli organi sociali:

- mentre la prima fattispecie prevede che gli amministratori convochino senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, lasciando però la facoltà agli stessi soci di rinviare all'esercizio successivo la verifica della situazione economica e ogni intervento sul patrimonio netto,
- nel secondo caso i soci devono deliberare la riduzione del capitale sociale e il suo contemporaneo aumento in misura non inferiore al minimo di legge per non trovarsi di fronte alla inevitabile alternativa tra trasformare la società o procedere al suo scioglimento.

Proprio le suddette misure sono state **oggetto di disapplicazione** da parte della norma in commento.

### La disapplicazione dei provvedimenti

L'art. 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) dispone che - a decorrere **dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020** - a tutte le fattispecie di cui sopra verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 non si applichino le citate disposizioni del Codice civile.

Ciò significa che occorre in primo luogo appurare se la riduzione del capitale sociale per perdite si sia verificata nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, più precisamente nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020.

## Le perdite del periodo 2019 e dei primi mesi del 2020

Qualora la perdita del capitale sociale fosse già rilevata in uno degli esercizi chiusi prima del 9 aprile 2020 (*i.e.* per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019**), la norma di cui all'art. 2447 c.c. non può essere disapplicata e quindi occorrerà convocare l'assemblea dei soci affinché questa deliberi in merito alla ricostituzione del capitale sociale al di sopra del minimo di legge (o alla trasformazione o alla liquidazione).

Qualora, invece, la perdita al 31 dicembre 2019 fosse superiore al terzo del capitale sociale ma comunque di importo tale da non ridurlo al di sotto del limite minimo, i soci possono rinviare ogni eventuale decisione all'atto dell'**approvazione del bilancio** relativo all'**esercizio chiuso al 2020** (*i.e.* indicativamente al mese di **aprile 2021**).

In quest'ultimo caso è opportuno che l'organo amministrativo esamini periodicamente la situazione patrimoniale in corso d'anno in modo da rilevare in maniera tempestiva un eventuale peggioramento tale da costituire una fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.

Verificatasi tale circostanza, potrebbe porsi il dubbio se l'ulteriore riduzione che porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, dovuta certamente anche agli effetti negativi della crisi provocata dall'emergenza Covid-19

- possa usufruire della disapplicazione prevista dall'art. 6 del decreto Liquidità (e ciò in quanto verificatesi nel periodo successivo al 9 aprile 2020);

- annulli gli obblighi di riduzione del capitale sociale previsti dall'art. 2446, comma 2, c.c.

Una soluzione positiva al quesito appena posto è ipotizzabile laddove si consideri che lo scopo della norma sia proprio quello di **sterilizzare le conseguenze negative** derivanti dall'applicazione degli articoli del Codice civile a seguito delle **perdite maturate nel 2020** le quali comporteranno un peggioramento della situazione patrimoniale tale da compromettere anche ogni possibilità di recupero delle perdite del periodo precedente (rinviata *ex art.* 2446, comma 2, c.c.).

Una conferma in tal senso è auspicabile soprattutto ove si consideri che, qualora la risposta al dubbio fosse negativa, gli organi sociali resterebbero esposti al rischio di gestione non conservativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2486 c.c.

Quanto sopra è valido anche per i bilanci degli esercizi chiusi al 31 gennaio, 29 febbraio o 31 marzo 2020.

## Le perdite del 2020

Qualora invece la perdita che riduce il capitale sociale oltre un terzo del suo ammontare o al di sotto del minimo di legge sia registrata nel corso dell'esercizio 2020 (*rectius* **dopo l'8 aprile 2020**), l'assemblea dei soci potrà **astenersi** dall'assumere un provvedimento di riduzione o ricostituzione del capitale sociale e gli amministratori potranno proseguire nella gestione in continuità aziendale.

Pertanto, in caso di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 l'assemblea a tale scopo convocata potrà **attendere l'evoluzione della situazione patrimoniale nell'esercizio 2021**.

---

## Attenzione

La sospensione dell'applicazione della disciplina in commento **non esonera** l'organo amministrativo dagli **adempimenti informativi** ivi previsti, tra i quali spicca la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, da sottoporre ai soci convocati in assemblea.

Nella medesima assemblea, gli stessi amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

## Gli accadimenti dell'esercizio 2021

Qui giunti e nell'ipotesi di disapplicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* c.c. si pone il dubbio su come gli amministratori delle società debbano comportarsi nel corso dell'esercizio 2021, periodo nel quale potrebbero registrarsi **risultati ancora negativi** o comunque insufficienti per assorbire le perdite rinviate e ricostituire il minimo del capitale sociale.

Ebbene, sulla base della normativa in commento, in tale situazione si deve ritenere non venga meno l'obbligo per gli stessi amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci affinché provveda nei termini previsti dal Codice civile.

Da quanto sopra emerge quindi lo spirito che ha animato il legislatore del decreto Liquidità nel dettare le disposizioni di cui all'art. 6, ovvero quello di concedere ai soci un **arco temporale più lungo per fronteggiare le difficoltà** provocate dall'emergenza Covid-19: un periodo di tempo maggiore dovrebbe consentire da un lato di recuperare il risultato economico negativo del periodo con gli auspicabili risultati positivi derivanti dal miglioramento della situazione economica, dall'altro di reperire risorse finanziarie da apportare sotto forma di patrimonio netto.

## Temporanea disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci

L'art. 8 del decreto Liquidità disapplica le prescrizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* ai **finanziamenti** effettuati nel periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020 da parte dei soci ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società.

La *ratio* della norma è quella di non disincentivare i rafforzamenti finanziari (ma non patrimoniali) delle società provenienti dai soggetti sopra riportati.

Viene quindi **temporaneamente sospesa** la **sanzione** indiretta inflitta dalle norme disapplicate e finalizzata a ridurre la sottocapitalizzazione nominale delle imprese; in tal modo si permette ai soci/soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di partecipare sullo stesso piano degli altri creditori sociali alla restituzione del proprio credito (finanziario).

È auspicabile che tale norma sia utilizzata solo nelle ipotesi in cui la società non manifesti problemi di riduzione del capitale sociale per scongiurare situazioni in cui il socio, al fine di tutelare i propri interessi, decida di apportare il proprio supporto all'impresa mediante un finanziamento e solo dopo aver valutato l'andamento della gestione aziendale, decida di eventualmente trasformarlo in un apporto di patrimonio ovvero farlo partecipare alla restituzione unitamente agli altri creditori (magari attraverso la liquidazione della società).

Quest'ultima considerazione dovrebbe indurre ad un'attenta valutazione in ordine al coordinamento della disposizione di cui all'art. 8 con quella appena commentata dell'art. 6, al fine di **evitare comportamenti** chiaramente **opportunistici** in un periodo già particolarmente complicato.

